Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Giovedì, 29 marzo 1934 - ANNO XII** **Numero 74**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. **439**.
Modificazioni alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel regolamento generale sui servizi della istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Ritenuta la necessità di portare alcune modificazioni alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel succitato regolamento generale;
Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 49 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è aggiunto il seguente comma:
« Al concorso di cui sopra non può partecipare chi abbia superato, alla data del relativo bando, il 45° anno di età ».

Art. 2.

All'art. 50 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito il seguente:
« I candidati devono presentare al provveditore dal quale dipende la scuola dove insegnano, entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso, la domanda redatta in carta legale e diretta al Ministero, corredata del diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito a norma del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757, o a norma del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, o del diploma conseguito secondo l'art. 12 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, di un certificato del provveditore attestante che il candidato si trova nelle condizioni di servizio di cui all'articolo precedente, di tutti i certificati e documenti elencati dalla lettera *b*) alla lettera *g*) inclusa nell'art. 20, nonchè di tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente creda opportuno di esibire.
« Il provveditore trasmette al Ministero la domanda e i documenti di ciascun candidato, accompagnandoli con una relazione simile a quella prevista al primo comma dell'articolo 21 ».

Art. 3.

All'art. 52 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito il seguente:
« La Commissione giudicatrice è composta:
a) di un professore di pedagogia di Università o di Istituto superiore di magistero, che la presiede;
b) di un funzionario dell'Amministrazione centrale;
c) di un ispettore centrale per l'istruzione elementare;

d) di un professore di storia o di lettere italiane di Istituto medio di secondo grado;

e) di un professore di istituzioni di diritto.

Ove il numero dei candidati lo richieda, il Ministero potrà nominare commissari aggiunti, scegliendoli nelle stesse categorie ».

Art. 4.

All'art. 53 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito il seguente:

« Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

« Le prove scritte consistono:

1° nello svolgimento di un tema relativo ai principii affermativi ed attuati dal Fascismo nel campo dell'educazione;

2° nella soluzione di uno o più quesiti di legislazione scolastica sulla istruzione elementare.

« La prova orale riguarda: la storia della pedagogia e i vigenti programmi di studio della scuola elementare nei loro fondamenti dottrinali e nelle loro applicazioni; la storia del Risorgimento e la storia della Grande Guerra del 1915-18; la Rivoluzione Fascista nelle sue origini e nei suoi sviluppi fino alla Marcia su Roma; la storia della letteratura italiana con particolare riguardo alla letteratura infantile; la geografia politica ed economica dell'Italia; cenni storici sulle colonie italiane; nozioni di diritto pubblico vigente e di diritto corporativo; legislazione scolastica; nozioni elementari di statistica; educazione fisica; applicazioni di igiene.

« Le prove scritte hanno luogo di regola in ogni sede di Provveditorato.

« Per lo svolgimento di ciascuna prova sono assegnate sei ore.

« La prova orale ha luogo in Roma ».

Art. 5.

In deroga alla disposizione dell'art. 58 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, la Commissione esaminatrice del primo concorso che sarà bandito ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 5 febbraio 1934, contenente modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, procederà alla formazione di quattro graduatorie nella prima delle quali verranno inclusi, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli, i vincitori forniti di diploma, nella seconda le vincitrici e nella terza e quarta, sempre nello stesso ordine, rispettivamente i vincitori e le vincitrici sforniti di diploma.

Agli effetti della nomina in ruolo dei vincitori e delle vincitrici del concorso, il Ministero procederà poi alla fusione delle quattro graduatorie, di cui al comma precedente, in unica graduatoria secondo l'ordine di merito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1934, n. **440**.

Modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il quantitativo di olio di oliva da ammettere nel Regno col trattamento di favore stabilito dal Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quantitativo di olio di oliva di origine dalle Colonie italiane da ammettere all'importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, è fissato in quintali quattromila annui.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 febbraio 1934, n. **441**.

Concessione della ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli olivicoltori della provincia di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di particolari agevolazioni a favore degli olivicultori della provincia di Brindisi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Banco di Napoli, gli Istituti autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e le foreste ad esercitare il credito agrario,

nonchè la Banca nazionale del lavoro, potranno concedere, semprechè concorrano sufficienti garanzie, la ratizzazione in non più di cinque annualità, uguali in conto capitale, dei prestiti agrari di esercizio accordati direttamente o per via di riscontro agli olivicultori della provincia di Brindisi per gli scopi di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

La ratizzazione potrà essere applicata ai prestiti in essere alla data del 15 giugno 1933, i quali, agli effetti della determinazione del periodo di proroga, saranno tutti riportati alla data del 1° luglio 1933.

A garanzia di tali operazioni saranno costituiti, a favore dell'Istituto creditore, privilegi con le norme e per gli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1934, n. 442.

Attuazione del R. decreto 26 settembre 1933, n. 1231, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 settembre 1933, n. 1231, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto l'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, che detta norme sulla composizione dei Consigli d'amministrazione presso i Ministeri;

Visto l'art. 20 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1395, nel quale sono indicati i membri componenti il Consiglio d'amministrazione del personale del Real Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica;

Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 548, col quale è stata istituita presso il Ministero dei lavori pubblici la Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie;

Ritenuto che in dipendenza della soppressione della Direzione generale degli affari generali presso il detto Ministero, i relativi servizi sono stati affidati a un Segretariato generale retto da un funzionario di grado 5°;

Considerata pertanto la necessità che tale funzionario venga chiamato a far parte, nella sua propria qualità, dei Consigli d'amministrazione pel personale dell'Amministrazione centrale pel personale del Real Corpo del genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, e pel personale delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ispettore generale capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici è chiamato, a parità di condizioni con tutti gli altri membri, a far parte del Consiglio d'amministrazione pel personale dell'Amministrazione centrale a tutti gli effetti dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè del Consiglio d'amministrazione pel personale del Real Corpo del genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

Lo stesso ispettore generale è inoltre chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie al posto del direttore generale degli affari generali, previsto dall'art. 6, lettera *a*), del R. decreto 25 marzo 1926, n. 548.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1934, n. 443.

Proroga dei poteri conferiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, per l'ordinamento del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri attribuiti dall'art. 1 del citato decreto-legge al presidente dell'Istituto nazionale predetto;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri attribuiti al presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, sono prorogati sino al 31 luglio 1934.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 128. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 444.

15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 marzo 1934-XII, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34.

MAESTÀ,

Per sopravvenute esigenze si rende necessario integrare, con L. 25,000, lo stanziamento del bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso, concernente le spese casuali.

A tale integrazione, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, si provvede col decreto che mi onoro rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 sono disponibili L. 13.853.320;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1933-34, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di L. 25.000 da assegnare al capitolo n. 127 — Spese casuali — dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1934, n. 445.

Autorizzazione della spesa di L. 187.000.000 per il completamento dell'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, modificato e convalidato con la legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, modificato e convalidato con la legge 22 dicembre 1932, n. 1818, concernente il reparto degli utili di gestione dell'Ente predetto;

Visto il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1822;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ulteriore finanziamento occorrente per le restanti opere di completamento dell'Acquedotto pugliese a carico dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 187.000.000 a carico dello Stato per il completamento dell'Acquedotto pugliese, da inscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 10.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1934-1935 e 1935-1936; L. 23.000.000 nell'esercizio 1936-1937; L. 34.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1937-1938 al 1940-1941 inclusivi, e L. 8.000.000 nell'esercizio 1941-1942.

Art. 2.

Le somme di cui all'articolo precedente saranno corrisposte all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, il 1° luglio dei rispettivi esercizi finanziari, ed alla stessa data, in ciascuno degli esercizi 1934-1935, 1935-1936 e 1936-1937, sarà anticipata la scadenza delle tre annualità ancora dovute all'Ente a norma del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, convalidato con la legge 22 dicembre 1932, n. 1822.

Art. 3.

Sulla somma degli utili netti della gestione dell'Acquedotto pugliese, accertati col conto consuntivo dall'esercizio 1933-1934 in poi — dopo detratta la quota a carico dell'Ente per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 1, primo comma, del R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, modificato e convalidato con la legge 22 dicembre 1932, n. 1818 — è assegnata una quota del 50% alla esecuzione dei lavori accessori di costruzione dell'Acquedotto.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1934, n. 446.

Ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente generale della Croce Rossa italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduti i Regi decreti-legge 6 luglio 1933 e 14 dicembre 1933, nn. 872 e 1742;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per l'esercizio dei poteri straordinari, concessi al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, coi Regi decreti-legge 6 luglio 1933 e 14 dicembre 1933, nn. 872 e 1742, per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale, rispettivamente fino al 31 dicembre 1933 e al 31 marzo 1934, è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1934.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 447.

Trasformazione della fondazione « Opera pia Lombarda » con sede in Messina, a favore di altre fondazioni.

N. 447. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'« Opera pia Lombarda », con sede in Messina, viene trasformata a favore dell'Opera pia « Collereale » e delle altre fondazioni « Opera pia Lombarda in Messina » presso la Regia università, « Opera pia Lombarda in Messina » presso la Società Asili di infanzia e « Opera pia Lombarda in Messina » presso la Casa Famiglia « Regina Elena » e viene, inoltre, provveduto alla erezione in ente morale delle ultime tre fondazioni, delle quali vengono approvati i rispettivi statuti organici.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 29 gennaio 1934, n. 448.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa delle Canonichesse Regolari Lateranensi, in Caldarola.

N. 448. R. decreto 29 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa delle Canonichesse Regolari Lateranensi, in Caldarola (Macerata), e viene autorizzato il trasferimento alla stessa degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato, ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 29 gennaio 1934, n. 449.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Certosa, in Firenze.

N. 449. R. decreto 29 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Certosa in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 25 gennaio 1934, n. 450.

Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle Chiese della Diocesi di Bergamo.

N. 450. R. decreto 25 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le Fabbricerie delle seguenti Chiese della Diocesi di Bergamo vengono composte di cinque membri effettivi ciascuna:

1. S. Agata nel Carmine, in Bergamo;
2. S. Alessandro in Colonna, in Bergamo;
3. S. Alessandro della Croce, in Bergamo;
4. S. Grata inter Vites, in Bergamo;
5. S. Caterina V. e M., in Bergamo;
6. S. Anna in Borgo Palazzo, in Bergamo;
7. S. Benedetto, in Abbazia, comune di Albino;
8. S. Martino Vescovo, in Adrara S. Martino;
9. S. Giuliano Martire in Albino;
10. S. Bartolomeo Apostolo, in Almenno S. Bartolomeo;
11. S. Salvatore, in Almenno S. Salvatore;
12. S. Martino Vescovo, in Alzano Lombardo;
13. S. Biagio, in Caprino Bergamasco;
14. S. Maria Assunta, in Chiuduno;
15. S. Maria Assunta, in Cologno al Serio;
16. S. Marco Evangelista, in Foresto Sparso;
17. SS. Trinità, in Grumello del Monte;

18. S. Agata V. e M., in Martinengo;
19. S. Martino Vescovo, in Nembro;
20. S. Giovanni Battista, in Palazzago;
21. S. Ambrogio, in Taleggio;
22. S. Pietro Apostolo, in Ponte S. Pietro;
23. S. Giacomo Maggiore, in Pantida;
24. S. Maria Assunta e S. Giacomo, in Romano Lombardo;
25. S. Martino, in S. Martino dei Calvi;
26. S. Omobono, in S. Omobono Imagna;
27. S. Pellegrino, in San Pellegrino;
28. S. Pietro Apostolo, in Serisole;
29. S. Martino Vescovo, in Sovere;
30. S.S. Gervasio e Protasio, in Spirano;
31. S. Pietro Apostolo, in Tagliuno, comune di Castelli di Calepio;
32. S. Pietro Apostolo, in Trescore Balneario;
33. S.S. Nazario e Celso, in Urgnano;
34. S.S. Pietro e Paolo Apostoli, in Verdello;
35. S.S. Faustino e Giovita, in Villa d'Almè, comune di Almè con Villa;
36. S. Giorgio Martire, in Zandobbio, comune di Trescore Balneario;
37. S. Lorenzo Martire, in Zogno.

Le Fabbricerie delle attuali altre Chiese della stessa Diocesi in provincia di Bergamo vengono composte di tre membri effettivi ciascuna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 451.

Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Fabbricerie della Diocesi di Vicenza.

N. 451. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numor dei membri effettivi delle seguenti Fabbricerie della Diocesi di Vicenza:

S. Leonardo, in Bevadoro di Campodoro;
S. Margherita, in Campodoro;
S. Maria Assunta, in Carmignano di Brenta;
S. Maria, in Carturo di Piazzola sul Brenta;
S. Maria e S. Bertrando, in Fontaniva;
S. Martino, in Gazzo Padovano;
S. Michele, in Grantortino di Gazzo Padovano;
S. Biagio e S. Daniele, in Grantorto Padovano;
S. Pietro e Paolo, in Grossa di Gazzo;
S. Bartolomeo, in Lobbia di Persegara (S. Giorgio Bosco);
S. Giacomo Apostolo, in Paviola di S. Giorgio Bosco;
S. Maria e Silvestro, in Piazzola sul Brenta;
S. Bartolomeo Apostolo, in Presina di Piazzola;
S. Giorgio, in S. Giorgio in Bosco;
S. Giorgio, in S. Giorgio in Brenta di Fontaniva;
S. Lorenzo, in As. Pietro in Gù;
S. Giorgio Martire, in Tremignon di Piazzola sul Brenta;
S. Michele Arcangelo, in Vaccarino di Piazzola;
S.S. Faustino e Giovita, in Villalta di Gazzo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 452.

Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Fabbricerie della provincia di Siena, e fusione di altre.

N. 452. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, le seguenti Fabbricerie della provincia di Siena vengono composte di cinque membri effettivi ciascuna:

Siena - Opera di S. Maria in Provenzano;
Siena - Opera Metropolitana.

Le seguenti altre Fabbricerie vengono composte di tre membri effettivi ciascuna:

Abbadia S. Salvatore - Opera della Madonna del Castagno;
Asciano - Opera di S. Agata;
Casole d'Elsa - Opera di S. Maria Assunta;
Casole d'Elsa - Opera di S. Giovanni Decollato in Mensano;
Casole d'Elsa - Opera di S. Lorenzo e Andrea in Monteguidi;
Cetona - Opera S. Annunziata;
Cetona - Opera SS. Trinità;
Chianciano - Opera laicale S. Giovanni Battista;
Chianciano - Opera Madonna della Rosa;
Chiusi - Opera laicale della Cattedrale;
Chiusi - Opera ecclesiastica di S. Francesco;
Colle Val d'Elsa - Opera del SS. Chiodo nella Cattedrale;
Montalcino - Opera pia del soccorso;
Monticiano - Opera S. Giusto e Clemente;
Piancastagnaio - Opera Madonna di S. Pietro;
Piancastagnaio Opera Madonna delle Grazie;
Radicondoli - Opera della Collegiata;
S. Casciano Bagni - Opera S. Paolo Converso in Celle sul Rigo;
S. Gimignano - Opera di S. Maria Assunta in Pancole;
Sarteano - Opera di S. Lorenzo;
Sinalunga - Opera S. Martino Vescovo;
Torrita di Siena - Opera della Collegiata dei S.S. Costanzo e Martino;
Torrita di Siena - Opera della Madonna del Traiano in Montefollonico;
Trequanda - Opera della Beata Bonicella.

Le seguenti Fabbricerie del comune di Montepulciano:

Opera della Madonna di S. Biagio;
Opera del Duomo;
Opera della Madonna di S. Martino in Duomo;
Opera di S. Rocco;
Opera di S. Francesco;
Opera della Madonna della Quercia;
Opera Fraternità di Graciano;
Opera dell'Abbadia;
Opera di S. Agnese,

vengono riunite con separata gestione, in unica Fabbriceria dal titolo « Opere ecclesiastiche di Montepulciano » per la quale il numero dei membri effettivi viene determinato in cinque.

L'Opera Basilica Minore di S. Maria Assunta, l'Opera Madonna dei Grani e l'Opera di S. Agostino in S. Gimignano vengono riunite in una Fabbriceria composta di tre membri effettivi con separata gestione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1934.
Riconoscimento del Fascio di Gattatico (Reggio Emilia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Gattatico (Reggio Emilia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Gattatico (Reggio Emilia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 147. — GUALTIERI.

(6046)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1933.
Determinazione della tabella delle proporzionali da seguire nelle promozioni del personale del cessato regime passato alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la tabella *B* annessa al R. decreto 27 aprile 1924, n. 863, con la quale, in applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 2° e 3°, del R. decreto 18 febbraio 1923, numero 440, furono stabilite le proporzionali da seguire per le promozioni da effettuare nel personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austro-ungarica e fiumana, passato alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno;
Ritenuto che col citato R. decreto n. 863, tali proporzionali vennero fissate in base al rapporto tra il numero dei posti di ruolo dei vari gruppi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno ed il numero dei posti assegnati nei diversi gradi al personale delle suddette Amministrazioni austro-ungarica e fiumana con la tabella *A* annessa al R. decreto 27 aprile 1924, n. 863;
Veduti i propri decreti 30 aprile 1929 e 1° giugno 1931, coi quali le proporzionali anzidette furono modificate in corrispondenza delle variazioni apportate nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, rispettivamente, coi Regi decreti 23 dicembre 1926, n. 2189, e 19 marzo 1931, n. 252;
Veduto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 1281, contenente disposizioni per i servizi di culto e nuove modificazioni nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e in quelli giudiziari in dipendenza del passaggio dei servizi anzidetti dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno;
Ritenuta la necessità di variare, in conseguenza, anche la tabella delle proporzionali annesse al su citato decreto Ministeriale 1° giugno 1931;
Visto l'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;
Veduti gli articoli 11 e 12 del R. decreto 27 aprile 1924, n. 863;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

È approvata, in sostituzione di quella annessa al decreto Ministeriale 1° giugno 1931, la seguente tabella delle proporzionali, secondo le quali saranno regolate, a decorrere dalla data del presente decreto, le promozioni degli impiegati ed agenti subalterni provenienti dalle cessate Amministrazioni austro-ungarica e fiumana, passati alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno.

GRUPPO	Per la prima applicazione della tabella	Per la seconda applicazione della tabella
A		
dal grado 8° al grado 7°	24 : 1	—
dal grado 9° al grado 8°	11 : 1	—
B		
dal grado 8° al grado 7°	40 : 1	41 : 1
dal grado 9° al grado 8°	27 : 1	26 : 1
dal grado 10° al grado 9°	14 : 1	—
C		
dal grado 11° al grado 10°	4 : 1	3 : 1
dal grado 12° al grado 11°	6 : 1	—
Personale subalterno		
da usciere ad usciere capo	5 : 1	—

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. Il Ministro per l'interno:
BUFFARINI.

(6048)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1934.
Approvazione dei nuovi programmi dei concorsi a posti di istitutore nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto l'art. 43 del regolamento per i Convitti nazionali approvato con R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il R. decreto 5 marzo 1934, n. 405, che reca nuove norme circa il concorso a posti di istitutore nei Convitti nazionali e le relative prove d'esame;

Decreta:

Ai programmi per il concorso a posti di istitutore nei Convitti nazionali, approvati con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, sono sostituiti i programmi uniti al presente decreto e firmati dal direttore generale dell'Istruzione media, classica, scientifica e magistrale e degli Istituti di educazione.

Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

Programmi per il concorso a posti d'istitutore nei Convitti nazionali.

PROVA SCRITTA.

Svolgimento, entro sei ore di tempo, di un tema sulla storia d'Italia dalla prima guerra d'Indipendenza al compimento del primo decennio della Rivoluzione Fascista.

PROVA ORALE.

a) Coltura generale:

1) Conoscenza per diretta lettura di almeno una cantica della ***Divina Commedia***, dei *Promessi Sposi*, di un'opera, indicata dal candidato, di uno dei maggiori scrittori italiani dell'ultimo 800 o contemporanei, e di un'altra opera scelta dal candidato fra le seguenti (intendendosi come un'opera l'assieme dei componimenti indicati accanto al nome dell'autore):

F. Petrarca: 20 sonetti e 10 canzoni (tra cui « *Spirto gentil che quelle membra reggi* » e « *Italia mia, benchè il parlar sia indarno* »);
N. Machiavelli: *Il Principe;*
G. Parini: *Il Giorno;*
V. Alfieri: Una tragedia;
U. Foscolo: *I Sepolcri;*
G. Leopardi: 10 Canti;
G. Carducci: *Odi barbare, Piemonte, Bicocca di S. Giacomo, Cadore, La Chiesa di Polenta, Canzone di Legnano.*

La conoscenza diretta sarà dimostrata dal commento di passi scelti dalla Commissione, con notizie intorno all'autore e alla posizione di questo nel disegno generale della storia letteraria.

Il candidato potrà anche essere invitato a rispondere ad interrogazioni sul predetto disegno, entro i limiti di un compendio da lui indicato tra quelli in uso negli Istituti medi di secondo grado.

2) Storia d'Italia dalla fine del secolo XV ai nostri giorni, con i necessari riferimenti alla storia generale, entro i limiti di un testo di storia che il candidato indicherà tra quelli in uso negli Istituti medi di secondo grado, con particolare riguardo all'epoca dall'inizio del Risorgimento al compimento del primo decennio della Rivoluzione Fascista.

3) Nozioni di diritto civile (diritto oggettivo e soggettivo; interpretazione delle leggi; cittadinanza; domicilio, residenza e dimora; matrimonio; filiazione legittima e naturale; adozione; proprietà; usufrutto ed uso; servitù; obbligazioni; contratti; successioni legittime e testamentarie).

b) Cultura fascista:

Patria, Nazione, Stato. La dottrina fascista dello Stato. La Carta del Lavoro.

Ordinamento politico, corporativo, giudiziario, amministrativo dello Stato Fascista. (Stato; Governo; Camere legislative; Consiglio nazionale delle corporazioni; il Capo dello Stato; il Primo Ministro Capo del Governo; i Ministri; il Gran Consiglio nazionale del Fascismo. Leggi, regolamenti, ordinanze, circolari; organizzazione amministrativa, centrale e locale; gerarchia; pubblico impiego; controllo: Corte dei conti; organi consultivi e giurisdizionali: Consiglio di Stato; Provincia e Comune).

Ordinamento scolastico dello Stato Fascista.

Ordinamento militare dello Stato Fascista: gerarchia e specialità delle Milizie nazionali (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, M.V.S.N.).

Opera nazionale Balilla: legge istitutiva, suo ordinamento centrale e periferico, suo funzionamento, suoi compiti e sue finalità generali e particolari.

Quadro sintetico delle realizzazioni del Regime fascista (opere pubbliche, opere assistenziali, ecc.).

c) Pedagogia e igiene:

Sviluppo fisico, morale e intellettuale del fanciullo e dell'adolescente.

La dottrina fascista dell'educazione.

L'educazione collegiale. I Convitti nazionali come istituti di educazione dello Stato Fascista: loro rapporti educativi con la famiglia e con la scuola.

Gli studi dei convittori: le loro letture: opera dell'istitutore al riguardo. La squadra come unità educativa.

(Al colloquio sui due precedenti paragrafi potranno offrire occasione articoli opportunamente scelti del vigente regolamento per i Convitti nazionali).

Linee generali dei vigenti programmi scolastici per l'istruzione elementare e media.

Programmi e norme che regolano l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie.

Principali norme igieniche da osservarsi nei Convitti.

Profilassi contro le malattie contagiose.

Soccorsi urgenti in caso d'infortunio.

PROVA PRATICA.

Per il concorso a posti d'istitutore:

a) saper comandare un manipolo in ordine chiuso;

b) conoscere il fucile mod. 91, il meccanismo di caricamento e sparo e le regole di puntamento;

c) conoscere e saper dirigere almeno dieci giuochi fra quelli previsti dai programmi ufficiali di educazione fisica per i Balilla e altrettanti per gli Avanguardisti;

d) saper eseguire gli esercizi di atletica leggera: salti sul posto e con rincorsa, corse con e senza ostacoli, getti e lanci, escluso il lancio del martello.

Per il concorso a posti d'istitutrice:

a) saper comandare un manipolo in ordine chiuso;

b) conoscere e saper dirigere almeno dieci giuochi fra quelli previsti dai programmi ufficiali di educazione fisica per le Piccole Italiane e altrettanti per le Giovani Italiane;

c) saper eseguire gli esercizi previsti dai programmi ufficiali di educazione fisica per gli Istituti magistrali.

La Commissione avrà facoltà, nell'uno e nell'altro concorso, di interrogare il candidato:

a) sui criteri che lo guidano nell'azione di comando;

b) sull'utilità dei giuochi che fa praticare ai giovanetti.

Visto, d'ordine del Ministro per l'educazione nazionale:

Il direttore generale dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione: GIUSTINI.

(6067)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e la uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Ancona, compresa nel seguente perimetro:

Strada ferrata Ancona-Roma, dal cavalcavia al borgo, fino al passaggio a livello oltre Cancelli (casello ferroviario n. 215) - Strada nazionale dal passaggio a livello suddetto al bivio per Campodiegoli - Strada comunale dal bivio a Campodiegoli - Strada campestre da Campodiegoli a Colie

e al fosso della Birandola - Linea congiungente al fosso della Birandola col fosso di Melano, lungo la cresta del colle Vallazza - Fosso di Melano fino alla stazione ferroviaria di Melano-Mariscio - Strada ferrata Urbino-Fabriano, dalla stazione di Melano al passaggio a livello della Madonna della Rosa (casello ferroviario n. 0/918) - Strada provinciale dal passaggio a livello suddetto al cavalcavia della strada ferrata Ancona-Roma.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona porterà quanto sopra a conoscenza degli interessati, nel modo che riterrà meglio adatto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un appezzamento di terreno sito in comune di Monte S. Giuliano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato il 22 ottobre 1933-XI in Monte San Giuliano, a rogito del notaio Gaspare Di Vita, fu Francesco, residente in Trapani (n. 6295 di repertorio) atto col quale il sig. Francesco Sugameli fu Giuseppe ha venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo di L. 2200 un appezzamento di terreno di sua proprietà, della superficie di are 8 e centiare 86, sito in contrada Santa Barbara nel comune di Monte S. Giuliano (Paparella) ed iscritto nel catasto fondiario del Comune medesimo all'art. 7917;
Veduta la deliberazione n. 24 in data 17 gennaio 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6024)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta a suo favore dal comune di Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Parma il 6 dicembre 1933-XII a rogito del vice segretario generale del Comune (n. 394 di repertorio), atto col quale il comune di Parma ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno di proprietà comunale, sito nell'ex piazza d'Armi ed avente la superficie di circa mq. 5430 circoscritta dal piazzale Alessandro Volta, via Pozzuolo del Friuli, viale Rustici, via Giuseppe Rondizzoni, terreno che sarà inscritto in catasto come da tipo di frazionamento, a sez. *D*, parcella 179-A della estenzione di are 47 e a sez. *D* parcella 179-BA dell'estensione di are 7 e centiare 32;
Veduto l'atto stipulato in Parma il 6 dicembre 1933-XII a rogito del vice segretario generale del Comune (n. 393 di repertorio) atto col quale il comune di Parma si è obbligato a costruire per conto e nell'interesse dell'Opera nazionale Balilla sul terreno sopraindicato la « Casa del Balilla » secondo il progetto approvato dalla Presidenza dell'Opera e l'Opera si è a sua volta obbligata a versare al Comune un contributo di L. 375.000 oltre al provento della vendita dell'edificio detto delle « Bajarde » di sua proprietà ed a cedere altresì allo stesso Comune i contributi deliberati per la costruzione della Casa del Balilla dalla Provincia, dal Consiglio provinciale dell'economia e dalla Cassa di risparmio di Parma nella misura di L. 50.000 per ciascuno;
Vedute le deliberazioni nn. 21 e 22 in data 16 gennaio 1934-XII, con le quali il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Parma e la cessione dell'edificio « La Casa del Balilla » che, a norma della convenzione sopra richiamata, sarà costruito dal comune di Parma per conto e nell'interesse dell'Opera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6025)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare, a titolo gratuito, alcuni beni immobili siti in Ancona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il decreto in data 12 marzo 1932-X, col quale il prefetto della provincia di Ancona devolveva all'Opera nazionale Balilla il patrimonio immobiliare della Società di mutuo soccorso « Mazzini e Dovere », disciolta ai sensi dell'art. 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, patrimonio consistente:

a) in una casa sita in Ancona, via Palombella n. 54-*A* composta di due vani al piano terra, 6 al primo piano e 6 al secondo piano, segnata in catasto alla mappa O. I. n. 109/2;

b) in una casa con gioco di bocce al ponte Conocchio, via Carlo Alberto n. 23, composta di quattro vani al piano terra, segnata in catasto alla mappa A. I. n. 254;

c) in una casa di abitazione sita in Ancona, via Palombella, composta di due vani al piano terra, 7 vani al piano primo e 7 vani al piano secondo, inscritta in catasto alla mappa O. I. n. 109-1;

Veduta la deliberazione n. 25 in data 18 gennaio 1934, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la devoluzione dei beni suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto, a titolo gratuito, dei beni immobili di cui alla premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6026)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la cessione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Corridonia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto, stipulato in Macerata il 12 dicembre 1933-XII a rogito del dott. Domenico Buzzelli, notaio residente in Corridonia (n. 4936 di repertorio), atto col quale il comune di Corridonia ha ceduto in proprietà all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno sito in Corridonia, contrada Le Mura, o piazzale Fiume, distinta in mappa Montolmo coi numeri 1469, 1622, 697-A e 696-A nonchè il fabbricato di nuova costruzione eretto su tale area ad uso di palestra ginnastica;

Veduta la deliberazione n. 20 in data 11 gennaio 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la cessione dell'immobile di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Corridonia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6029)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Gradisca d'Isonzo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato il 3 gennaio 1934-XII in Gradisca d'Isonzo a rogito del segretario capo del Comune (n. 119 di repertorio), atto col quale il Comune stesso ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno di proprietà comunale, distinto in mappa coi numeri 107-1, 107-3, 107-4, 107-5, formanti il corpo 30 della P. T. 1372 di Gradisca d'Isonzo;

Veduta la deliberazione n. 23 in data 17 gennaio 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Gradisca d'Isonzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6027)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad effettuare alcune permute di immobili col comune di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Milano il 20 novembre 1933-XII a rogito del dott. Giuseppe Quadri, notaio residente in Paullo (n. 341-220 di repertorio), atto col quale l'Opera nazionale Balilla e il comune di Milano hanno convenuto la cessione reciproca a titolo di permuta dei seguenti immobili:

a) da parte dell'Opera nazionale Balilla a favore del comune di Milano un immobile sito in Milano, via Conservatorio, n. 9, costituito da casa con giardino, inscritto nel catasto urbano di Milano città al mappale n. 1539 ed al mappale 6174;

b) da parte del comune di Milano a favore dell'Opera nazionale Balilla:

un'area in via Artieri, angolo via Castellino da Castello della superficie di mq. 3533,75 inscritto nella mappa

censuaria di Milano, sezione di Porta Garibaldi a parte dei numeri 833 e 825 che giusta il tipo di frazionamento n. 1007 - estratto di mappa n. 934 - in data 14 novembre 1932-XI, approvato dalla locale sezione tecnica catastale il 19 novembre 1932-XI, andrà contraddistinta coi numeri 833-*b* e 825-*b*;

un'area della superficie di mq. 3600 e stabile sopra erettovi denominato Cascina Bolla, il tutto inscritto ai mappali 414, 417, 1133 della mappa censuaria di Milano, sezione di Porta Magenta;

un'area in via Montevideo, in angolo col prolungamento di via Valparaiso, parte del mappale 924 della mappa censuaria di Milano, sezione di Porta Magenta, della superficie di circa mq. 3500, da contraddistinguersi col numero 924-*b*, giusta il tipo di frazionamento n. 1010, estratto di mappa 937 approvato il 18 novembre 1932-XI;

un'area in via dei Cinquecento, angolo via Panigarola, della superficie di mq. 3600, al mappale 319-*b* ed a parte dei mappali 534, 1792, 312 della mappa di Milano, sezione di Porta Romana, da contraddistinguersi, giusta il tipo di frazionamento n. 1009 - estratto di mappa 936 - approvato il 18 novembre 1932-XI coi numeri 319-*b*, 312-*a*, 534-*b*, 1792-*b*;

un'area in via Segantini, angolo via Gola, della superficie di circa mq. 3500, parte dei mappali 1858, 1810, 3480 e zona incensita a sede della via Magolfa della mappa di Milano, sezione di Porta Ticinese, da contraddistinguersi coi numeri 1858-*b*, 1810-*b*, 3480-*b*, e 1810 1-2, secondo il tipo di frazionamento n. 1008 - estratto di mappa 935 - approvato il 18 novembre 1932-XI;

uno stabile denominato Cascina Pobbia (strada Gallaratese) segnato in catasto, sezione censuaria di Musocco, al mappale n. 1100, fabbricato uso scuola di piani due e vani quattro, ettari 0.12.80;

Veduta la deliberazione n. 32, in data 12 febbraio 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad effettuare le permute, di cui alle premesse del presente decreto, col comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6028)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590.

NUOVI IMPIANTI.

1. — Decreto Ministeriale 9 agosto 1933-XI, col quale la Società per l'industria dei prodotti essenziali (S.I.P.A.), con sede in Pancalieri (Torino), è autorizzata ad impiantare un nuovo stabilimento industriali in Villafranca (Piemonte) per la produzione di olio essenziale di menta.

2. — Decreto Ministeriale 9 agosto 1933-XI, col quale la Società Anonima Industrie Frigorifere, con sede in Genova-Sampierdarena, è autorizzata ad impiantare un nuovo stabilimento industriale in Genova-Sampierdarena, per la produzione di anidride carbonica liquida e solida (neve carbonica).

3. — Decreto Ministeriale 9 agosto 1933-XI, col quale la ditta Queirolo Luigi, con sede in Napoli, è autorizzata ad impiantare un nuovo stabilimento industriale in Napoli, per la produzione di acqua da bucato.

4. — Decreto Ministeriale 9 agosto 1933-XI, col quale la ditta Lazzarino Giuseppe Luigi, con sede in Palermo, è autorizzata ad esercire un nuovo stabilimento industriale in Palermo, per la produzione del ghiaccio.

5. — Decreto Ministeriale 9 agosto 1933-XI, col quale la ditta Tamaro Giuseppe, con sede in Pirano (Trieste), è autorizzata ad impiantare un nuovo stabilimento industriale in Pirano, per la produzione del ghiaccio.

6. — Decreto Ministeriale 12 agosto 1933-XI, col quale la domanda della S. A. Astrea Pitture e Prodotti Speciali, con sede in Vado Ligure, diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione per impiantare un nuovo stabilimento per la produzione del litopone, non è accolta.

7. — Decreto Ministeriale 12 agosto 1933-XI, col quale la domanda della Società anonima Nuova Vetraria « La Rinascente », con sede in Ottaiano (Napoli), diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione ad impiantare un nuovo stabilimento industriale per la produzione di bottigliame, non è accolta.

8. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale il signor Stefano Forcioli Conti, di Roma, agente per l'Italia della Società anonima Coty, è autorizzato, sotto determinate condizioni, ad impiantare un nuovo stabilimento industriale, in Roma, per la produzione di profumerie.

9. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale il signor Breschi Gaetano, per conto proprio e della costituenda Società Ligure Ossigeno, è autorizzato ad impiantare un nuovo stabilimento industriale, in Genova, per la produzione di ossigeno.

10. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale la Società Frigorifero e fabbrica di ghiaccio di Vigonza R. Galvan-Canevarolo e C., con sede in Vigonza (Padova), è autorizzata ad impiantare un nuovo stabilimento industriale in Vigonza, per la produzione di ghiaccio.

11. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale la domanda della costituenda S. A. Vetreria Umberto Realini, con sede in Firenze, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per impiantare un nuovo stabilimento industriale in Firenze, per la produzione di vetro bianco, non è accolta.

12. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale la Cooperativa Unione Pescatori « Il Trasimeno », con sede in S. Feliciano Magione (Perugia), è autorizzata ad impiantare nella suddetta località un nuovo stabilimento per la produzione del ghiaccio.

13. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale la ditta Mario Marella, con sede in Vespolate (Novara), è autorizzata ad impiantare un nuovo stabilimento industriale in Vespolate (Novara), per la produzione di acqua da bucato.

14. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della Società anonima italiana per l'industria degli zuccheri, con sede in Roma, diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di uno zuccherificio nell'Agro Pontino, non è accolta.

15. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la Società Italiana Refrattari Marghera Anonima (S.I.R.M.A.), con sede in Venezia, è autorizzata ad impiantare una fabbrica di materiali refrattari nella zona industriale di Porto Marghera (Venezia).

16. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della costituenda S. A. Industria calzature ed affini « Impero », con sede in Torino, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica di calzature di gomma, non è accolta.

17. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la Società anonima Cotonificio Valle di Susa, con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare uno stabilimento industriale, in Rovigo, per la produzione di filati di canapa verde per spaghi.

18. — Decreto Ministeriale 7 ottobre 1933-XI, col quale la Società anonima Solex, con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare in Torino, una fabbrica di carburatori.

19. — Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la S. A. Mira-Lanza, con sede in Genova, è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento di Genova-Rivarolo, una fabbrica di glicerina raffinata.

20. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Giunti Arnaldo e Barletti Gino, con sede in Impruneta (Firenze), intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto nella suddetta località di una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

21. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Antonio Bottazzi, con sede in Brescia, intesa ad

ottenere la preventiva autorizzazione al fine di impiantare nella suddetta località, una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

22. — Decreto Ministeriale 9 agosto 1933-XI, col quale la Società anonima Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare, per modificarne l'attrezzamento tecnico, gli stabilimenti industriali per la produzione di olio di semi oleosi esistenti in Genova-Rivarolo e in Trieste.

23. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale la ditta Distillerie e Raffinerie Moriondo, con sede in Brindisi, è autorizzata ad ampliare, per modificarne l'attrezzamento tecnico, il proprio stabilimento industriale, sito in Brindisi, per la distillazione delle vinacce e il raffinamento dello spirito.

24. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale la ditta Coco Alfredo Giuseppe e Prestinicola Francesca, con sede in Catania, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento industriale per la produzione di ghiaccio, esistente in Catania.

25. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale la Società « Snia Viscosa » con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento industriale per la produzione di seta artificiale sito in Magenta (Milano).

26. — Decreto Ministeriale 8 settembre 1933-XI, col quale la domanda della ditta Fonderia Ghisa A. e L. Broili, con sede in Udine, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per ampliare la propria fonderia sita in Udine, non è accolta.

27. — Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della S. A. Sardigna, con sede in Pistoia, diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'ampliamento di un proprio stabilimento, sito in Pistoia, non è accolta.

28. — Decreto Ministeriale 7 ottobre 1933-XI, col quale la Società anonima « Viset », con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento industriale, sito in Borgaro Torinese, per la produzione di saponi e profumerie varie.

29. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare, per modificarne l'attrezzamento tecnico, il proprio stabilimento industriale per la produzione di olio di semi oleosi, sito in Napoli.

30. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della S. A. Fibre Tessili Coloniali, con sede in Calolzio Corte (Bergamo), diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione per lo ampliamento del proprio stabilimento, sito in Vercurago, con l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di filati di canapa, non è accolta.

(6066)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione dei premi per i buoni del Tesoro novennali 1940.

Si notifica che il giorno 20 aprile 1934-XII, alle ore 10, avranno luogo, in piazza Venezia, le estrazioni per l'assegnazione dei premi da L. 1.000.000 e da L. 500.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 per cento delle cinque serie scadenti nel 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, delle quattro serie scadenti nel 1941, autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, e ai buoni del Tesoro novennali 4 per cento delle sette serie scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000 relativi ai buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941, e di quelli da L. 100.000 relativi ai buoni del Tesoro novennali 1943 suindicati, verrà proseguito nei giorni 23 aprile e successivi, alle ore 10, in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico.

Il giorno 18 dello stesso mese di aprile, alle ore 10, pure in una sala al pianterreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra. Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931-X, ed ove non siano terminate in detto giorno 18 aprile, continueranno nel giorno successivo 19, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, 24 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6071)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 70.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.65
Inghilterra (Sterlina)	59.35
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	376.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.755
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.65
Cecoslovacchia (Corona)	49.20
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.63
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.02
Olanda (Fiorino)	7.985
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.75
Svezia (Corona)	3.11
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	84.75
Id. 3,50 % (1902)	84 —
Id. 3 % lordo	62.825
Prestito Conversione 3,50 %	89.725
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.175
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.85
Id. id. id. 1940	105.625
Id. id. id. 1941	105.775
Id. id. id. 1943	99.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 103.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % (1906) n. 806423 di L. 280 intestato a Cianciolo Michelangelo fu Domenico, domiciliato in Termini Imerese.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1832)

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 104.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 3,50 % n. 203569 di L. 7 intestato a Bianchi Federico di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Torino.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3a e 4a pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1833)

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 105.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 411875 di L. 133 intestato a De Crescentis Anna in Liborio, moglie di Di Giulio Nicola-Raffaele di Francesco-Antonio.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, ed avendone gli eredi denunciato lo smarrimento, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1834)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a posti di cancelliere di gruppo B.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927-V, n. 860, modificata con il R. decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 372;
Visto il R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 373;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1933-XII;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 10 posti di cancelliere di 5a classe (grado 11° di gruppo *B*) e a 16 posti di volontario cancelliere di gruppo *B*. Dei 10 posti di cancelliere di 5a classe, cinque sono riservati agli impiegati d'archivio (personale d'ordine) del Ministero degli affari esteri, che alla data del presente decreto abbiano compiuto 9 anni di servizio. Per il calcolo di tale periodo di servizio sarà applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, a favore dei combattenti. Gli altri 5 posti sono riservati a quelle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri, che da più di 12 anni prestino di fatto servizio presso Regi uffici diplomatici e consolari di 1a categoria all'estero.

Le domande scritte e sottoscritte di proprio pugno dagli aspiranti su carta da bollo da L. 5, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri non oltre i tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle domande stesse dovranno altresì essere specificate le lingue estere, oltre la francese, nelle quali il candidato intenda di essere esaminato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Alle istanze degli aspiranti ai 16 posti di volontario cancelliere dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni, nè maggiore di 34. Il limite massimo di età è portato ad anni 39 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 43 per i decorati al valore militare, gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato statale di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato od altro documento dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

4° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un Corpo o Stabilimento sanitario del Regio esercito dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma (originale o copia autentica) di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma (originale o copia autentica) di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

8° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato su carta da bollo dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti ai 5 posti di cancelliere di 5ª classe, riservati a quelle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri che da più di 12 anni prestino di fatto servizio presso Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria all'estero, dovranno dirigere la loro domanda al Ministero degli affari esteri per il tramite del capo dell'ufficio al quale sono addetti accompagnandola con i seguenti documenti:

1° dichiarazione del capo dell'ufficio da cui risulti la durata del servizio prestato come cancelliere;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

3° certificato di cittadinanza italiana, pure legalizzato;

4° certificato od altro documento dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

5° certificato di un medico di fiducia dell'ufficio da cui risulti che il candidato è di sana robusta costituzione fisica, che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra;
ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra;

6° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dal quale risulti la data d'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato dalla Segreteria dei Fasci all'estero su carta da bollo;

7° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

8° tutti gli altri titoli di qualsiasi genere che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

Art. 4.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed in una prova orale e avranno luogo presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Tuttavia pei candidati ai cinque posti di cancelliere di 5ª classe, riservati a quelle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri che da più di 12 anni prestino di fatto servizio presso Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria all'estero, l'effettuazione delle prove avrà luogo presso Regi uffici all'estero ed essi saranno sottoposti alle sole prove scritte venendo esentati da quelle orali.

Art. 6.

Le prove d'esame saranno alcune obbligatorie e altre facoltative.

Le prove scritte obbligatorie saranno quattro e verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea dal Trattato di Vienna (1815 ai nostri giorni, e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano al francese;

3° nozioni di diritto civile, commerciale ed internazionale;

4° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riguardo alle leggi organiche fondamentali dello Stato fascista; principî di contabilità generale dello Stato.

Le prove facoltative consisteranno in traduzioni scritte da o in altre lingue estere — oltre la francese — su cui ciascun candidato avrà, all'atto della domanda di concorso, chiesto di essere esaminato.

L'esame orale verterà su tutte le materie di cui sopra.

Art. 7.

Oltre alla notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi a concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 8.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto, valgono le norme del regolamento approvato con R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 373.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6073)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorsi a posti di segretario e vice segretario nelle Regie stazioni sperimentali per l'industria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, contenente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 20 novembre 1931, n. 1491;

Visti il decreto Ministeriale 8 aprile 1927 e i Regi decreti 5 agosto 1932, con i quali sono state approvate le piante organiche delle Regie stazioni sperimentali per l'industria della seta in Milano, delle conserve alimentari di Parma, e delle pelli e delle materie concianti di Napoli;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 12 dicembre 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1933, n. 288;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il Regio decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli e per esami ai seguenti posti:

a) un posto di segretario economo titolare presso la Regia stazione sperimentale per la seta di Milano (gruppo *B*, grado 11°);

b) un posto di segretario economo titolare presso la Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma (gruppo *B*, grado 11°);

c) un posto di vice segretario economo titolare presso la Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli (gruppo *B*, grado 12°);

Art. 2.

Le domande di ammissione (una per ciascun posto messo a concorso), redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo delle domande è quella risultante dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e non si riterranno valide le domande pervenute dopo il termine suindicato anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 3.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e il luogo dove egli intende siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in unica copia, anche se il candidato aspiri a prender parte a più concorsi:

1° titolo di studio: *a*) diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale o da un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria); *b*) certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale e dal quale risulti che il concorrente ha compiuto il 18° anno e non ha superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto, o il 45° se abbia prestato servizio militare durante la guerra 1915-18. I limiti di età suindicati sono elevati di 4 anni per gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana co-

stituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira (la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario (la firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (la firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° stato di famiglia;

9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Quest'ultimo certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno il mese e il giorno dell'iscrizione;

10° altri documenti che l'interessato ritenga di presentare per dimostrare la sua attitudine a ricoprire il posto cui aspira.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in attività di servizio.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca che verrà, a mezzo lettera raccomandata, tempestivamente comunicata ai candidati.

I concorrenti, prima delle prove di esame, dovranno dimostrare la loro identità personale presentando il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta verterà sulla ragioneria delle aziende pubbliche e private e sull'ordinamento amministrativo e contabile dello Stato, con speciale riferimento all'ordinamento amministrativo e contabile delle Regie stazioni sperimentali per l'industria. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, verterà su nozioni di diritto amministrativo, civile e commerciale e di diritto corporativo.

I candidati dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Art. 6.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

I candidati, dichiarati vincitori, dovranno, entro dieci giorni dalla comunicazione, dichiarare per iscritto la loro accettazione; in caso contrario o qualora non occupino il posto entro il termine loro assegnato, verranno dichiarati rinunciatari.

Art. 8.

Il vincitore di ogni concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale del grado cui è stato nominato, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quant'altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6074)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 14 posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1934 (registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1934, registro n. 3, foglio 219) con il quale è stato indetto un concorso per esami a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 14 posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 30 gennaio 1934, avranno luogo in Roma nei giorni 7, 8 e 9 maggio 1934, alle ore 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 marzo 1934 - Anno XII

p. Il Ministro: BIAGI.

(6075)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.